

## Rendita per il partner a favore del/della partner convivente

Conformemente all'art. 39 e seguenti del regolamento della Cassa pensioni

### Persona assicurata

Cognome, nome

Data di nascita

Via, NPA, luogo

### Partner convivente

Cognome, nome

Data di nascita

Via, NPA, luogo

### Figli comuni

Cognome, nome

Data di nascita

### Aspetti formali

Con la mia firma confermo di aver letto e compreso il promemoria seguente. Sono consapevole del fatto che designando il partner convivente come beneficiario la rendita di vecchiaia viene calcolata sulla scorta dell'aliquota di conversione per assicurati coniugati. Se il rapporto dovesse cessare, informerò la Cassa pensioni mediante l'apposito modulo.

Luogo, data

Firma della persona assicurata

### Galenica Cassa pensioni

Untermattweg 8 · Casella postale · CH-3001 Berna  
Telefono +41 58 852 87 00 · Fax +41 58 852 87 01  
info@galenica-pk.ch · www.galenica-pk.ch



## Promemoria designazione partner convivente come beneficiario

Conformemente all'articolo 39 del Regolamento di Galenica Cassa pensioni una persona assicurata può designare il proprio/la propria partner convivente come beneficiario di una rendita per partner convivente, a condizione che la designazione avvenga per iscritto tramite modulo quando la persona assicurata è ancora in vita.

È considerato partner convivente ai sensi del regolamento chi soddisfa le condizioni seguenti (vale anche per persone dello stesso sesso):

- a. non è sposato (con la persona assicurata o un'altra persona);
- b. non ha legami di parentela con la persona assicurata ai sensi dell'art. 95 CC;
- c. ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata negli ultimi cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni.

Al momento del decesso della persona assicurata il partner superstite (la persona richiedente) deve fornire le prove che le condizioni per la ricezione della rendita per partner convivente siano soddisfatte. La prova è ad esempio:

- a. Per lo stato civile: certificazione ufficiale dello stato civile di entrambi i partner conviventi
- b. Per la convivenza: certificato di domicilio, contratto di concubinato autenticata
- c. Per l'esistenza di figli comuni: certificato di nascita del figlio
- d. Per il mantenimento di un figlio: certificazione dell'autorità competente

Il partner convivente superstite deve fare valere il suo diritto per iscritto presso la Fondazione entro i sei mesi successivi alla morte della persona assicurata. Le prove devono essere presentate nella loro integrità.

L'ammontare della rendita per partner convivente corrisponde all'importo della rendita per il coniuge. La rendita per il partner per le persone assicurate attive ammonta al 70% della rendita di invalidità assicurata. La rendita per il partner per i beneficiari di rendita ammonta al 70% della rendita d'invalidità o di vecchiaia in corso.

Se il partner convivente superstite è di oltre dieci anni più giovane della persona assicurata deceduta, l'importo della rendita per partner annua viene decurtato dello 0,2% per ogni mese che eccede la differenza d'età di dieci anni.

Il partner convivente superstite può richiedere il pagamento parziale o integrale della rendita per partner sotto forma di capitale, a condizione che inoltri la sua richiesta al massimo entro sei mesi dal decesso della persona assicurata.

Con il versamento dell'intero capitale si estinguono tutti i relativi diritti del partner convivente superstite nei confronti della Fondazione. Anche un versamento di capitale parziale riduce nella stessa proporzione i diritti nei confronti della Fondazione. In ogni caso la Fondazione deve solo un'unica rendita per partner.

Il partner convivente superstite che si risposa o trova un nuovo partner riceve una liquidazione in capitale una tantum pari all'ammontare di tre rendite annue.